

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 162 DEL 28/05/2020

Settore Vigilanza e Protezione Civile-Osservatorio Sicurezza

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 Aprile 2020 n. 213, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30 Aprile 2020, con il quale, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, erborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;
- VISTO il T.U. n°773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n.38 del 12 dicembre 2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia";
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTA la Legge n. 225/92;
- VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

CONSIDERATO che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;

CONSIDERATO altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

RILEVATO che le cause del deprecoato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

RENDE NOTO

richiamati gli artt. 1-2 del D.P.G.R. N° 213 del 27 Aprile 2020, che per l'anno 2020, dal 15 giugno al 15 settembre è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, e/o immediatamente ad esse adiacenti, nelle quali è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che

producano faville o brace;

- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Le trasgressioni ai divieti sopra citati sono punite ai sensi dell'art.10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21.11.2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizione previste dal D.P.G.R n° 232 del 16 Aprile 2019, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge Regionale n° 38 del 12/12/2016.

O R D I N A

ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e dal D.P.G.R. n. 213 del 27 Aprile 2020:

1. I conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio deve essere realizzata entro il 15 Luglio 2020.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio 2020, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono eseguire entro il 10 giugno 2020, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 10 giugno 2020, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge

regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

7. Le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Provincia, il Comune e i consorzi di Bonifica, devono provvedere, entro il 10 giugno 2020, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

8. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, devono realizzare entro il 10 giugno 2020 una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.

Per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa edittale da € 50,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n° 689/1981.

Le forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, il Comando della Polizia Municipale, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

A norma dell'Art. 3/com. 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R Puglia-Sezione di Bari.

In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.07.1993).

A norma dell'Art. 4 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il Ten. Col. Dott. Riccardo Zingaro, Responsabile del Settore VIII.

D I S P O N E

la notifica di questa Ordinanza nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- Commissariato Polizia di Stato di Andria;
- Comando Compagnia Carabinieri di Andria;
- Stazione Carabinieri Forestale Andria
- Compagnia

- Guardia di Finanza di Andria;
- Comando dei VV.FF. competente per il territorio;
- Comando Polizia Municipale – sede;
- Alla Regione Puglia, Settore Protezione Civile;
- Alla Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione;
- Albo Pretorio comunale per la pubblicazione nelle forme di legge.

I cittadini, pertanto, sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

STAZIONE CARABINIERI FORESTALE : TEL. 1515 - TEL. 112

VIGILI DEL FUOCO: TEL. 115

COMANDO POLIZIA LOCALE: TEL. 0883.290516

NUMERO VERDE POLIZIA LOCALE: TEL. 800289898

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA